

Codice A1413C

D.D. 6 marzo 2020, n. 216

Ampliamento REMS San Michele di Bra di cui alla DGR n. 18-944 del 24.01.2020 - Autorizzazione all'esercizio della funzione sanitaria di ulteriori due posti letto - Modifica del contratto stipulato tra la Casa di Cura San Michele e l'ASL CN2.



ATTO N. DD-A14 216

DEL 06/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Ampliamento REMS San Michele di Bra di cui alla DGR n. 18-944 del 24.01.2020 – Autorizzazione all'esercizio della funzione sanitaria di ulteriori due posti letto – Modifica del contratto stipulato tra la Casa di Cura San Michele e l'ASL CN2.

La DGR n. 18- 944 del 24 gennaio 2020, a modifica della DGR n. 49-3357 del 23.05.2016, ha previsto, nell'ambito degli standard strutturali di cui al D.M. 1.10.2012 l'incremento del numero dei posti letto REMS regionali da 38 a 40, assegnando alla REMS San Michele di Bra due ulteriori p.l., che passano da 18 a 20.

L'aumento calcolato sulla base della retta giornaliera di 300 euro della somma attribuita annualmente all'ASL CN2 sarà pari a euro 219.000,00 e trova copertura nei fondi di parte corrente a carico del FSN 2018- quota vincolata per il superamento degli OPG.

1. La suddetta DGR demanda al dirigente regionale del Settore competente "Programmazione Sanitaria e Socio Sanitaria":

- di apportare al contratto stipulato tra la Casa di Cura San Michele di Bra e l'ASL CN2 i correttivi determinati dall'incremento dei posti letto assegnati alla REMS;
- l'autorizzazione all'esercizio della funzione sanitaria degli ulteriori 2 posti letto, a seguito della verifica della Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2 circa il possesso dei requisiti di cui al DM 1 ottobre 2012.

Considerato che:

- la REMS San Michele di Bra è stata attivata con provvedimento dirigenziale n. 603 del 16.09.2016 che ha approvato il progetto e l'esercizio della funzione sanitaria;
- richiamando la natura privata della struttura si è ritenuto necessario stipulare un apposito contratto tra la Casa di Cura San Michele e l'ASL CN2 per regolamentare la gestione del

servizio e le modalità di erogazione dei corrispettivi per le prestazioni a carico della struttura nei confronti di 18 soggetti ospiti;

- lo schema di contratto è stato definito dalla DD n. 715 del 4.11.2015 e successivamente modificato con DD n. 34 del 26.01.2016;

- il contratto, sottoscritto in data 5 febbraio 2016, è stato rinnovato con DD n. 458 del 5.07.2018.

- Con nota PEC prot. n. 5492 del 18.02.2020 la Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2 ha trasmesso il verbale n. 6.2020 dove viene dichiarato, a conclusione del sopralluogo effettuato, che la REMS San Michele di Bra possiede i requisiti del DM 1 ottobre 2012 per un nucleo di 20 pazienti.

Si ritiene, pertanto, necessario procedere:

- alla modifica del contratto stipulato, rinnovato con DD n. 458 del 5.07.2018, apportando i necessari correttivi determinati dall'incremento di 2 posti letto.

Il nuovo schema di contratto viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e per le specifiche procedure di competenza.

- all'autorizzazione, a seguito della verifica della Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2 sul possesso dei requisiti della REMS San Michele di Bra previsti dal DM 1 ottobre 2012 per un nucleo di 20 pazienti, a l'esercizio della funzione sanitaria di ulteriori 2 posti letto.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale n. 23/2008, art. 16
- DGR n 49 -3357 del 23.05.2016
- DGR n. 18- 944 del 24 gennaio 2020
- DM 1 ottobre 2012
- D.D. n. 603 del 16.09.2016
- D.D. n. 715 del 4.11.2015
- D.D. n. 34 del 26.01.2016
- D.D. n. 458 del 5.07.2018
- nota PEC prot. n. 5492 del 18.02.2020 con la quale la Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2 ha trasmesso il verbale n. 6.2020

determina

- di apportare i necessari correttivi determinati dall'incremento di 2 posti letto al contratto stipulato tra la Casa di Cura San Michele di Bra e l'ASL CN2 per la gestione della REMS San Michele.

Il nuovo schema di contratto viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e per le specifiche procedure di competenza.

- di autorizzare, a seguito della verifica della Commissione di Vigilanza dell'ASL CN2 sul possesso dei requisiti della REMS San Michele di Bra previsti dal DM 1 ottobre 2012 per un nucleo di 20 pazienti, l'esercizio della funzione sanitaria di ulteriori 2 posti letto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. n. 22/2010

Il Funzionario estensore
Marina Gentile

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)
Fto Franco Ripa
Allegato

Contratto per la gestione del servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” tra Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra e “Casa di Cura privata San Michele s.a.s.” di Bra

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra, con sede legale in Alba (CN), via Vida 10, C.F. 02419170044, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Massimo Veglio, (di qui in poi “ASL CN2”)

e

la società Casa di cura privata San Michele s.a.s. con sede legale in Bra, Via San Michele 2 C.F. 00337570048, titolare della struttura Casa di cura privata San Michele con sede operativa in Bra Via San Michele 2 per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto (di qui in poi “San Michele” o Struttura) rappresentata dal Dr. Sergio PATRIA nella sua qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- gli articoli 8-bis, *quater* e *quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 disciplinano la partecipazione al SSN dei Soggetti Erogatori Privati;
- visto il decreto interministeriale del 1 ottobre 2012, relativo alle disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, emanato in applicazione dell'art. 3 *ter*, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81;
- visto l'accordo della Conferenza unificata del 26 febbraio 2015 Re. N. 71/cu;
- con l'accordo del 6 agosto 2015, poi sostituito dal “verbale d'intesa” del 21 dicembre 2015, la Regione Piemonte e “San Michele” hanno stabilito l'attivazione di una R.E.M.S. provvisoria presso la Casa di Cura “San Michele” attraverso l'utilizzo di una parte dei posti letto accreditati presso la medesima Casa di Cura;
- vista la D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015, avente ad oggetto la modifica della D.G.R. n. 42-1271 del 30.03.2015: Rimodulazione del Programma regionale di spesa corrente anni 2012 – 2013 per gli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), che prevede l'attivazione delle R.E.M.S. (“Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza”) regionali provvisorie;
- vista la determinazione n. 603 del 16.09.2015 relativa all'attivazione della R.E.M.S. regionale provvisoria “San Michele” di Bra, che approva il progetto e il regolamento di funzionamento;
- vista la D.G.R. n. 51-2255 del 12 ottobre 2015 di approvazione dello schema di Accordo tra la Prefettura di Cuneo, Regione Piemonte e Casa di Cura “San Michele” relativo alle procedure operative di sicurezza per la gestione della R.E.M.S. regionale provvisoria di Bra;
- richiamata la determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria territoriale della Regione Piemonte, del 4 novembre 2015 n. 715, recante lo schema di contratto relativo all'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pazienti Ospiti della R.E.M.S. provvisoria “San Michele”;

- richiamata la determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria territoriale della Regione Piemonte, del 26 gennaio 2016 n. 34 che apporta alcune modifiche ed integrazioni allo schema di contratto di cui al periodo precedente;
 - richiamata la determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria territoriale n. 458 del 5.07.2018 di rinnovo del contratto tra l'Azienda Sanitaria Locale CN2 e la Casa di Cura privata San Michele di Bra;
 - vista la DGR n. 49-8660 del 29.03.2019 con la quale la Regione Piemonte ha previsto, a modifica della DGR n. 49-3357 del 23.05.2016, nell'ambito degli standard organizzativi di cui al D.M. 1.10.2012 indicati per le REMS regionali, l'incremento di un'unità dell'organico con riguardo agli operatori del comparto e di procedere, a partire dall'approvazione del provvedimento deliberativo, ad un aumento della retta giornaliera da 295 euro a 300 euro;
 - vista la DGR n. 18- 944 del 24 gennaio 2020 che, a modifica della DGR n. 49-3357 del 23.05.2016, ha previsto, nell'ambito degli standard strutturali di cui al D.M. 1.10.2012 l'incremento del numero dei posti letto REMS regionali da 38 a 40, assegnando alla REMS San Michele di Bra due ulteriori p.l., che passano da 18 a 20, prevedendo di apportare al contratto stipulato tra la Casa di Cura San Michele di Bra e l'ASL CN2 i correttivi determinati dall'incremento dei posti letto;
 - il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;
- si conviene e stipula quanto segue.

I - Gestione del servizio di “Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza”

Articolo 1 – Servizio oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto/accordo.
2. “San Michele” si impegna a gestire, per conto e con oneri a carico del S.S.N., il servizio di “Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza” che consiste nell'erogazione di prestazioni sanitarie a favore di soggetti sottoposti a esecuzione di misure di sicurezza detentive (Ospiti R.E.M.S.) nei termini previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni regionali e dal presente contratto.
3. A tale fine, “San Michele” mette a disposizione n. 20 posti letto già autorizzati e accreditati, che nel periodo di vigenza del presente contratto costituiranno un nucleo abitativo R.E.M.S.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura accreditata garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché i requisiti organizzativi,

tecnologici e strutturali di cui al DM 1 ottobre 2012 ed a erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, continuità assistenziale, garantendo nel contempo le esigenze di custodia e di vigilanza determinate dalla specifica posizione giuridica dei soggetti ospitati. La struttura si impegna a rispettare le norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà di cui alla L. 354/75 e D.P.R. 230/2000 e, in ossequio al dispositivo dell'art. 7 dell'Accordo del 26 febbraio 2015 approvato dalla C.U., ad attivare modalità di collaborazione con UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna). Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate all'interno della R.E.M.S. attraverso il personale individuato nel rispetto delle indicazioni del DM 1 ottobre 2012 e che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non verserà in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.

3. La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2.4.2015, n. 70, l'erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari), redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

5. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'“ASL CN2”fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Art. 3 – Corrispettivi e vincoli finanziari.

1. Le Parti prendono atto dei corrispettivi e dei vincoli delle risorse finanziarie programmati per il periodo di validità dell'attuale contratto.

2. Per il periodo dal 01/03/2019 al 31/12/2021 “San Michele” mette a disposizione 20 posti letto, a fronte di un impegno economico regionale massimo programmato pari ad €. 2,190 milioni annui.

3. Entro tale vincolo finanziario si conviene la tariffa di €. 300,00/ *die* per Ospite effettivamente in struttura, non suscettibile di incremento o adeguamento ISTAT nel periodo di validità del presente contratto, onnicomprensiva di farmaci, approfondimenti diagnostici e servizio di vigilanza diurna affidato a personale di comprovata esperienza professionale, e tenuto conto che la Struttura dovrà comunque garantire personale per l'assistenza a 20 pazienti e non potrà ridurre il medesimo in ragione dell'effettiva presenza degli Ospiti.

4. Anche in considerazione del fatto che la Regione e “ASL CN2” non governano gli invii alla Struttura, essendo questi disposti in piena autonomia dall'Autorità Giudiziaria, si intende comunque superata la previsione “vuoto per pieno”: sarà unicamente riconosciuta una quota pari al 60% della tariffa giornaliera per le giornate di assenza degli Ospiti, a causa di ricoveri ospedalieri o licenze decise dall'Autorità Giudiziaria.

5. Il corrispettivo viene liquidato in quote mensili posticipate. I pagamenti devono avere luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, redatto nella forma precisata da “ASL CN2”.

6. È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

7. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati ed è priva di titolo l'eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze.

8. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte di “ASL CN2” per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.

9. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.

Articolo 4 – Termine del contratto e dimissione dei pazienti

1. Fatte salve necessità di proroga o rinnovo manifestate dalla Regione entro il semestre precedente la scadenza del contratto, allo stato si prevede il trasferimento di tutti i pazienti entro la scadenza del triennio.

2. Al termine della vigenza dell'accordo i posti letto destinati al servizio di “Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza” torneranno nella disponibilità di “San Michele” e, come i rimanenti posti letto accreditati, potranno essere contrattati secondo le esigenze della programmazione regionale.

Articolo 5 - Verifiche e controlli.

1. “ASL CN2” e “San Michele” verificano periodicamente l'andamento del servizio. “ASL CN2” potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 ed ulteriori disposizioni in materia. “San Michele” si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione dell'“ASL CN2”, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate da “ASL CN2” alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni il legale rappresentante della struttura o suo delegato possono presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 6 – Sospensione e risoluzione del contratto

1. Nel caso di inadempimento di una Parte delle obbligazioni previste dal contratto, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Alla Parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere nel termine di 15 giorni, salvo, in relazione alla natura del contratto, casi di urgenza determinata da non rinviabili esigenze assistenziali, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento di "San Michele" determinano la contestuale risoluzione di diritto del presente contratto. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura determinano la contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.

Articolo 7 - Clausola di manleva.

1. La struttura assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 8 - Clausola di salvaguardia.

1. Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi in quanto atti determinanti il contenuto del contratto/accordo.

Articolo 9. Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2021 e non è tacitamente prorogabile.

2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per "ASL CN2" dalla necessità dell'erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'erogatore potrà recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra mediante formale comunicazione a "ASL CN2".

3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto/accordo si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

II – Disposizioni finali

Articolo 10 - Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono liquidate in parti uguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 11 – Interpretazione del contratto

Nel caso di discordanza o di divergenze interpretative tra i provvedimenti regionali e il presente contratto, le Parti concordano, in via amichevole e ai soli fini di prevenzione del contenzioso, di formulare richiesta di parere, non vincolante, alla Regione, prima di intraprendere iniziative in sede giurisdizionale.

Articolo 12 - Foro competente, elezione di domicilio.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione del contratto saranno devolute, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del foro di Asti.

Letto, approvato, e sottoscritto in due originali.
Li,/...../....

Per l'ASL CN 2 Il Direttore Generale dell'ASL CN2 Dr. Massimo Veglio	Per la Struttura Il Legale Rappresentante della Casa di cura privata San Michele Dr. Sergio PATRIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell'erogatore), Art. 3 (Corrispettivi e vincoli finanziari), Art. 6 (Sospensione e risoluzione del contratto), Art. 7 (Clausola di manleva), Art. 8 (Clausola di salvaguardia), Art. 11 (Rinuncia ad azioni e ricorsi), Art. 14 (Foro competente, elezione di domicilio).

Per l'ASL CN 2 Il Direttore Generale dell'ASL CN2 Dr. Massimo Veglio	Per la Struttura Il Legale Rappresentante della Casa di cura privata San Michele Dr. Sergio PATRIA

